I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 600/72 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1972

relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2653/71 [2], in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 82 di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, tenuto conto del notevole aumento del costo della vita registrato in Belgio e nelle altre sedi di servizio dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nel secondo semestre 1971, occorre procedere ad un adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1972 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono così fissati :

Belgio	104,2
Repubblica federale di Germania	100,76
Francia	125,78
Italia	102,81
Granducato del Lussemburgo	104,2
Paesi Bassi	105,66
Regno Unito	111,41
Svizzera	99,5.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1972 i coefficienti correttori applicabili alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti sono fissati come segue per i paesi delle Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarano di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	104,2
Repubblica federale di Germania	100,76
Francia	125,78
Italia	102,81
Granducato del Lussemburgo	104,2
Paesi Bassi	105,66.

Se il titolare di una pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 2

L'articolo 10 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2653/71 è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

---

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 276 del 16. 12. 1971, pag. 1.